

**CONTRATTO QUADRO AREA NORD ITALIA  
POMODORO DA INDUSTRIA  
RACCOLTO 2014**

**TRA**

**LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOCIUTE:**

A.F.E. Associazione Frutticoltori Estense – Soc. Coop. a r.l., AINPO società agricola cooperativa, APO CONERPO società cooperativa agricola, APOFRUIT ITALIA soc. coop. agricola, APOL Industriale Società cooperativa agricola, ASIPO società agricola cooperativa, ASPORT – associazione produttori ortofrutticoli scarl, C.I.C.O. società cooperativa agricola, MINGUZZI s.p.a. Consortile, O.P. Ferrara s.r.l. – Società Consortile a responsabilità limitata, PEMPACORER Società Consortile agricola a r.l., POA Produttori Ortofrutticoli Associati S.c.a,

da un lato

**E**

**AIIPA – ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIE PRODOTTI ALIMENTARI**

con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 34, in persona del Presidente del Gruppo “Derivati del Pomodoro” AIIPA Francesco Mutti (di seguito “AIIPA”), in rappresentanza di quelle industrie di trasformazione del pomodoro ad essa aderenti, cui al seguente elenco:

CARLO MANZELLA & C SAS, COLUMBUS SRL, E & O VON FELTEN SPA, FERRARA FOOD SPA, GRECI INDUSTRIA ALIMENTARE SpA, GRUPPO FINI SPA, HANS ZIPPERLE SPA, ITALFRUTTA SRL, LA CESENATE CONSERVE ALIMENTARI SPA, LE DUE VALLI SRL, MENU’ SRL, MUTTI SPA, QUARGENTAN SPA, RODOLFI MANSUETO SPA, SOLANA SPA, SUNCAN S.p.A., TOMATO FARM S.A. a R.L., operanti nelle Regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano;

**UNIONALIMENTARI CONFAPINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA**

con sede in Piacenza, via del Commercio 65/A, in persona del Presidente Cristian Camisa (di seguito “CONFAPI”),  
in rappresentanza di quelle industrie di trasformazione del pomodoro ad essa aderenti:

STERILTOM s.r.l., EMILIANA CONSERVE Soc. Coop. Agricola S.p.A;

dall’altro lato

## VISTO IL

– Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

## PREMESSO CHE

- Gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che le Organizzazioni di Produttori e le Organizzazioni di Imprese di Trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
- Quanto stabilito dal Contratto Quadro costituisce parte integrante dei singoli contratti di fornitura del pomodoro da industria sottoscritti dalle industrie associate ad AIIPA, CONFAPI e dalle O.P. firmatarie del presente Contratto;
- Le parti firmatarie del presente Contratto dichiarano di ispirarsi ai principi della norma SA 8000 sulla Responsabilità sociale delle imprese. Questo per la necessaria coerenza tra l'azione per la diffusione sul mercato di prodotti di qualità e l'impegno per la sicurezza alimentare, il rispetto dell'ambiente, la garanzia della sicurezza e salute sul lavoro, i diritti dei lavoratori;
- Quanto stipulato nel presente Contratto Quadro si applica anche ai contratti di fornitura stipulati fra le OP e le imprese di trasformazione Cooperativa o fra le OP di Autotrasformazione e le imprese di trasformazione. Le OP di Autotrasformazione e le imprese di trasformazione Cooperativa sottoscrivono il presente Contratto Quadro per presa d'atto;
- L'Organizzazione Interprofessionale "Distretto del Pomodoro da Industria – Nord Italia", di seguito denominato "O.I.", che associa la quasi totalità delle Organizzazioni di Produttori e delle imprese di trasformazione

firmatarie del presente Contratto Quadro, ha definito le Regole Condivise per i rapporti di filiera ed è il soggetto incaricato dalle parti per lo svolgimento di alcune specifiche attività di coordinamento e controllo, esplicitamente di seguito previste. L'O.I. sottoscrive il presente Contratto Quadro per presa d'atto;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Art. 1** **Finalità**

Con il presente Contratto le parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e qualificazione della produzione del pomodoro da industria e dei suoi derivati in funzione di obiettivi di mercato.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

#### **A – ORIENTAMENTO DELL'OFFERTA ALLA DOMANDA**

Le parti si impegnano a mettere a disposizione informazioni utili per una migliore comprensione dell'evoluzione degli andamenti di mercato (in termini quali/quantitativi), e in particolare comunicando dati utili ai fini di analisi economiche, indagini di mercato ed elaborazioni statistiche a cura dell'O.I., che garantisce una diffusione paritetica delle informazioni fra le parti e in forma aggregata nel rispetto della riservatezza del dato della singola impresa.

Al fine di salvaguardare la redditività dei produttori agricoli, per ottimizzare i costi di produzione e per meglio equilibrare le condizioni di mercato, le parti si impegnano affinché sia garantita una corretta pianificazione degli investimenti colturali da destinare alla trasformazione ed il regolare approvvigionamento del prodotto, in sintonia con gli obiettivi individuati, tenendo come base le rese medie pluriennali delle zone di produzione e comunque con una resa media per O.P. non inferiore a 70 t/ha, con l'eccezione di produzioni particolari (biologico e pomodorini).

Al fine di incentivare il controllo delle produzioni della filiera, viene riconosciuto alle O.P., e di conseguenza ai produttori conferenti, un premio di 1,00 €/t + iva sul peso netto a pagamento, qualora il quantitativo consegnato dalle O.P. associate al momento della stipula del presente contratto all'O.I. , non superi 2.400.000 t nella campagna 2014. Il dato verrà rilevato e comunicato dall'O.I.. Il premio, se dovuto, verrà liquidato entro il 31/12/2014.

E' prevista l'erogazione, da parte delle industrie interessate a programmare la coltivazione di pomodoro tardivo, di un premio progressivamente crescente ai soli produttori interessati, su tutto il pomodoro consegnato a far data dal 18/09/2014 in presenza di un normale inizio e regolare andamento della campagna di trasformazione, fermo restando la regolare continuità di consegna.

## **B – GARANZIA DELLA SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO**

Sulla base degli obiettivi stabiliti dal presente contratto ed al fine di garantire il puntuale approvvigionamento dei quantitativi di prodotto contrattato, le parti firmatarie dei singoli contratti si impegnano a concordare preventivamente le quantità e le modalità di consegna della materia prima (calendari di ritiro, frequenza, orari, ecc.). Le imprese di trasformazione si impegnano ad assegnare quote giornaliere di ritiro alle singole OP in misura proporzionale ai quantitativi definiti nei singoli contratti, fatte salve le fasi di avviamento e di chiusura dello stabilimento che terranno conto dell'effettiva disponibilità di prodotto da parte delle singole OP.

## **C – ARMONIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI DI FORNITURA**

Al fine di contenere il più possibile i costi di produzione del pomodoro nel rispetto dei disciplinari di produzione e di fornitura, le parti si impegnano ad armonizzare le modalità di produzione e di controllo della materia prima, della sua qualità e salubrità.

Le parti si impegnano a fornire e ad accettare il prodotto ottenuto sulla base degli allegati 1, 2 e 3 del presente Contratto Quadro.

## **D – MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEFINIZIONE DI STANDARD**

Il prodotto dovrà rispettare le norme stabilite nell'allegato 3 del presente

Contratto, relativo ai criteri di accettazione della materia prima nonché le norme previste nei Disciplinari di Produzione Integrata approvati dalle Regioni competenti per zona di produzione, armonizzati secondo le proposte dell'O.I. e conformi alle linee guida nazionali di "Produzione integrata". Potranno inoltre essere applicati criteri migliorativi nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata sopracitati. In particolare si deve prevedere l'allungamento a 28 giorni dell'intervallo di tempo fra l'ultimo trattamento e la raccolta, per i formulati contenenti ditiocarbammati.

Le parti si impegnano ad avviare alla trasformazione industriale ed a commercializzare pomodoro italiano rispondente ai criteri di tracciabilità previsti dal Reg.(CE) 178/2002 e, a garanzia del consumatore, ad utilizzare pomodoro esente da OGM, in conformità ai Regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003, coltivato con criteri rispettosi dell'ambiente, al fine di valorizzare le produzioni nazionali di qualità.

Le O.P. si impegnano a mettere a disposizione delle industrie di trasformazione la documentazione prevista dai disciplinari medesimi; ad applicare sistemi di rintracciabilità secondo il Reg.(CE) n. 178/2002, nonché a produrre la documentazione comprovante che il pomodoro fresco avviato alla trasformazione non derivi da produzioni geneticamente modificate; a consentire verifiche ispettive e campionamenti, presso le aziende fornitrici, alle persone incaricate dal trasformatore accompagnate dai tecnici delle O.P.; a consentire, nel caso che l'O.P. non sia certificata ISO 22005 o Global GAP, una verifica ispettiva nei mesi di giugno/luglio su un numero di aziende pari alla radice quadrata del numero di aziende agricole fornitrici; a fornire all'industria, su richiesta, copia delle schede di produzione integrata tenute dalle singole aziende agricole fornitrici e, entro e non oltre il 30/11/2014, copia delle analisi effettuate sulla materia prima.

## **E – ADATTAMENTO DELLA PRODUZIONE ALL'EVOLUZIONE DEL MERCATO**

Le parti si impegnano a valutare l'attivazione, tramite l'O.I., di progetti orientati a verificare nuove formule di valorizzazione commerciale del prodotto, anche attraverso attività di ricerca, di innovazione tecnologica, di sperimentazione, di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, comunque orientate ad incrementare il valore aggiunto del prodotto finale.

## **F – GESTIONE STATISTICA DEI DATI**

Allo scopo di rendere fruibili i dati economici e commerciali per gli operatori del settore, le parti concordano di realizzare il monitoraggio dell'andamento della campagna di trasformazione attraverso la comunicazione dei dati utili all'O.I. come concordato e definito nelle Regole Condivise, con particolare riferimento alle superfici destinate alla coltivazione del pomodoro da industria, alle quantità e caratteristiche qualitative della materia prima consegnata, alle tipologie e quantità dei prodotti finiti ottenuti, ai fini della elaborazione statistica ad opera del O.I. . L'O.I. opera garantendo la diffusione delle informazioni in modo paritetico fra le parti e in forma aggregata, nel rispetto della riservatezza dei dati della singola impresa, così come stabilito dal Regolamento sulla raccolta, la gestione, l'accesso e la diffusione dei dati approvato dall'Assemblea dell'O.I. .

### **Art. 2**

#### **Campo di applicazione**

I firmatari del presente Contratto si impegnano ad adottarne il contenuto per la stipula di tutti i contratti di fornitura che andranno a stipulare nella campagna 2014.

### **Art. 3**

#### **Durata**

Il presente Contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2014, salvo proroga ed eventuali integrazioni e/o modifiche, da definire di comune accordo tra le parti. Nei tre mesi antecedenti la predetta scadenza e su richiesta di una di esse, le parti potranno incontrarsi per esaminare i risultati dell'iniziativa e concordare modalità, condizioni e termini di un eventuale rinnovo.

### **Art. 4**

#### **Obblighi del Trasformatore**

Fermi restando gli obblighi stabiliti dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 102/05, ai

sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 cod. civ. nonché il rispetto dell'Allegato 4 "Estratto del documento Regole Condivise dell'O.I.", la violazione delle obbligazioni stabilite nel presente Contratto, e nel consequenziale Contratto di fornitura, costituisce inadempimento grave. Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore di cui al successivo art. 6.

In caso di cessione dell'azienda di una delle parti che ha sottoscritto il contratto di fornitura o di acquisto in esecuzione del presente Contratto Quadro, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole e a garantirne l'esecuzione. In caso di violazione, l'inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni da liquidarsi, in mancanza di esatta determinazione, con valutazione equitativa. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.

#### **Art. 5** **Obblighi del Produttore**

Fermi restando gli obblighi stabiliti dagli articoli 12 e 13 del già citato D.Lgs. n. 102/05, le O.P. che contrattano il pomodoro con le industrie di trasformazione sono obbligate a consegnare il prodotto nel rispetto degli adempimenti e dei capitoli previsti nel contratto di fornitura e nel rispetto dell'Allegato 4 "Estratto del documento Regole Condivise dell'O.I.". Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore di cui al successivo art. 6.

#### **Art. 6** **Riconoscimento delle cause di forza maggiore**

Le parti firmatarie possono individuare, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore, che potranno giustificare un mancato rispetto, totale o parziale, delle obbligazioni reciprocamente assunte con il contratto di fornitura:

- eventi climatici gravi, quali gelo, alluvione, grandine;
- scioperi;
- eventi socio-politici;
- causa morte o invalidità grave.

Le cause di forza maggiore devono essere comunicate per iscritto alla

controparte, entro 48 ore dal loro verificarsi.

#### **Art. 7**

#### **Criteria per la valutazione del prodotto e variazioni di prezzo**

I criteri di valutazione del pomodoro e le relative variazioni di prezzo sono dettagliati nell'allegato 3.

Possono essere concordate ulteriori variazioni in aumento (premierità) rispetto al prezzo come sopra determinato, in ragione di particolari modalità produttive e/o per specifici aspetti qualitativi in grado di differenziare il prodotto finito.

#### **Art. 8**

#### **Contrattazione**

I contratti tipo di fornitura relativi alla campagna 2014, redatti secondo il modello di cui all'allegato 5, sono stipulati e consegnati in ottemperanza dell'Allegato 4 "Estratto del documento Regole Condivise dell'O.I.". Un originale del contratto di fornitura rimane all'O.P. interessata, un altro originale al trasformatore ed un terzo originale sarà depositato presso la sede del O.I. a cura delle O.P., se associata all'O.I. o a cura del trasformatore nel caso in cui l'O.P. non sia associata all'O.I.. Copia del contratto sarà inviata all'AIIPA o alla CONFAPI a cura del trasformatore associato.

L'O.I. verificherà la congruità della contrattazione delle OP (corretto rapporto tra superfici effettive impegnate e quantità vendute) e, su richiesta di una OP venditrice, la congruità della capacità di trasformazione di una industria, rispetto alle quantità previste nei contratti di acquisto stipulati, prendendo a riferimento dati medi pluriennali per le rese ad ettaro e dati storici di capacità di trasformazione, ed eventuali accrescimenti della capacità produttiva a fronte di investimenti effettuati.

#### **Art. 9**

#### **Modalità di pagamento della materia prima**

I pagamenti della materia prima saranno effettuati a favore delle O.P. a mezzo bonifico bancario o tramite fattorizzazione pro-soluto.



## **Art. 10**

### **Contributi**

Le parti possono prevedere, di comune accordo, la corresponsione di contributi per eventuali attività di controllo di cui all'articolo 1 lettera E, svolte e coordinate dall'O.I., secondo le finalità del presente Contratto, fissandone l'entità e le modalità di corresponsione.

In tal caso, i costi per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali contributi provenienti da soggetti terzi, compresi enti pubblici, verranno ripartiti di comune accordo tra le parti.

## **Art. 11**

### **Sanzioni ed indennizzi**

Le parti concordano che il contratto di fornitura si considera rispettato se non perviene una comunicazione scritta da uno dei contraenti; la contestazione deve verificarsi "durante il periodo di consegna e lavorazione" prevista in ciascun singolo contratto e non oltre 10 giorni dal termine dei ritiri.

Nei contratti di fornitura tra O.P. ed industrie di trasformazione si prevedono, a carico delle parti contraenti, le seguenti sanzioni o indennità per le inadempienze:

- **Termini di pagamento**

Per il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del Trasformatore è prevista la corresponsione di un interesse per il periodo di mora, calcolato in base all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. N. 231/2002;

- **Obbligo di consegnare i quantitativi di materia prima contrattati**

Per il mancato rispetto dell'obbligo di consegna, da parte del Produttore è prevista una penale, salvo i casi di forza maggiore, non inferiore a quella stipulata col medesimo contraente nel 2013;

- **Obbligo di accettare i quantitativi di materia prima contrattati**

Per mancato rispetto dell'obbligo di accettazione dei quantitativi contrattuali è prevista una penale, salvo i casi di forza maggiore, non inferiore a quella stipulata col medesimo contraente nel 2013.

Per reciprocità, in ogni contratto di fornitura le penali previste in caso di inadempienza di una parte devono essere le medesime previste in caso di inadempienza della controparte.

In caso di non accordo tra le parti sul riconoscimento delle indennità si attueranno le procedure previste all'art.14 del presente Contratto Quadro.

#### **Art. 12**

##### **Modifiche e/o integrazioni**

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto dovranno essere concordate e approvate per iscritto.

#### **Art. 13**

##### **Tutela dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- all'O.I.;
- agli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- alle società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- ai consulenti legali, tributari e finanziari delle parti.

Le parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

#### **Art. 14**

##### **Risoluzione delle controversie nell'attuazione dei contratti di fornitura**

Le parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei contratti di fornitura stipulati in attuazione del presente Contratto Quadro, mediante arbitrato irrituale che verrà affidato ad un collegio di tre soggetti, dei quali due di nomina di ciascuna delle due parti ed uno, con funzione di Presidente, di nomina di parte terza.

Nel caso che una delle due parti firmatarie rilevi una violazione del contratto di fornitura dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte entro 10 giorni dal

termine dei ritiri.

Le due parti hanno un mese a disposizione dalla data di tale comunicazione per risolvere in modo amichevole la controversia. Terminato tale periodo una delle due parti potrà chiedere l'intervento del Collegio Arbitrale.

La nomina del Presidente del Collegio Arbitrale è rimessa al Presidente del Camera di Commercio della località dove è stato stipulato il contratto, il quale vi provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Qualora una delle due parti non provveda a nominare il proprio Arbitro, il Presidente provvederà d'ufficio a tale nomina.

Ove il Presidente del Camera di Commercio non provveda, la nomina del Collegio Arbitrale sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Parma o ad una persona dallo stesso delegata.

Per tutte le controversie devolute al suo giudizio il Collegio Arbitrale deciderà sulla base di quanto previsto all'art.11 del presente Contratto Quadro e, in ogni caso, secondo legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Per ogni singola controversia si provvederà, dapprima, all'esperimento di un tentativo di bonaria composizione e, ove questo fallisca, si farà luogo, con la partecipazione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, nonché il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio e le norme procedurali dettate per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

La decisione sarà presa dal Collegio Arbitrale a maggioranza.

Le parti si impegnano a mettere a disposizione del Collegio Arbitrale tutti i dati che esso tale Organismo ritenga necessari ai fini della risoluzione della controversia.

Le parti si impegnano altresì ad autorizzare l'eventuale asseveramento di taluni dati da parte dell'O.I. qualora il Collegio Arbitrale lo ritenesse necessario.

Per le eventuali controversie di carattere giudiziario, il Foro competente è quello del luogo dove si firma il contratto di fornitura.

## **Art. 15**

### **Allegati**

I seguenti documenti:

Allegato 1 - "Disciplinare per la valutazione della qualità del pomodoro destinato alla trasformazione industriale e relative procedure di controllo e prelevamento campioni";

Allegato 2 – “Direttive tecniche per la gestione della raccolta, del trasporto e della consegna del pomodoro”;

Allegato 3 – “Criteri per la valutazione qualitativa del pomodoro conferito con relativa differenziazione del prezzo in funzione dei parametri qualitativi”;

Allegato 4 – “Estratto del documento Regole Condivise dell’O.I. Distretto del Pomodoro da Industria – Nord Italia”;

Allegato 5 – “Modello di Contratto Tipo di fornitura (ai sensi del D.lgs 102/05)”;

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, sì da costituirne un unico inscindibile contesto, con tutte le pattuizioni del presente atto.

Parma,

Letto, confermato e sottoscritto:

**AIIPA Gruppo “Derivati del Pomodoro”**

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

**CONFAPINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA**

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

**ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI**

A.F.E. Associazione Frutticoltori Estense – Soc. Coop. a r.l.

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

AINPO società agricola cooperativa

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

APO CONERPO società cooperativa agricola

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

APOFRUIT ITALIA soc. coop. Agricola

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

APOL Industriale Società cooperativa agricola

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

ASIPO società agricola cooperativa

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

ASPORT – associazione produttori ortofrutticoli scarl

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

C.I.C.O. società cooperativa agricola

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

MINGUZZI s.p.a. Consortile

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

O.P. Ferrara s.r.l. – Società Consortile a responsabilità limitata

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

PEMPACORER Società Consortile agricola a r.l.

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

POA Produttori Ortofrutticoli Associati S.c.a,

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

**Per presa d'atto per la sola materia prima acquistata in fornitura**

**Organizzazioni di Produttori di Autotrasformazione e Imprese di Trasformazione  
Cooperativa**

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

---

---

*Nome, Cognome*

---

---

*Firma*

---

---

*Nome, Cognome*

---

---

*Firma*

---

---

*Nome, Cognome*

---

---

*Firma*

---

---

*Nome, Cognome*

---

---

*Firma*

**Per presa d'atto**

**Organizzazione Interprofessionale "Distretto del Pomodoro da Industria - Nord Italia",**

---

---

*Nome, Cognome*

---

---

*Firma*

**ALLEGATO N. 1**

**DISCIPLINARE PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEL POMODORO DESTINATO  
ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE E RELATIVE PROCEDURE DI CONTROLLO E  
PRELEVAMENTO CAMPIONI.**

**SISTEMA DI CONTROLLO**

Con lo scopo di ottenere la maggiore omogeneità possibile nella valutazione qualitativa tra i diversi stabilimenti, le parti si impegnano a studiare e costituire un Organismo Terzo di Valutazione che possa operare in completa autonomia dalle parti.

Gli stabilimenti che non utilizzeranno il costituendo Organismo Terzo di Valutazione, opereranno con centri di qualità paritetici composti da un rappresentante delle OP e da uno dell'industria, e saranno assoggettati ad un rafforzato monitoraggio da parte del Gruppo di Controllo dell'O.I., di cui ai punti seguenti.

In entrambi i casi, la valutazione qualitativa sarà effettuata utilizzando la strumentazione presente presso il centro di controllo qualità delle imprese di trasformazione.

Gli stabilimenti dovranno essere dotati di rifrattometro elettronico, per la rilevazione del grado Brix del pomodoro, a lettura automatica con due decimali dopo la virgola. Tali strumenti saranno controllati ad ogni cambio di turno del personale.

Gli operatori del centro di controllo qualità opereranno in piena autonomia secondo manuali tecnico operativi concordati dalle parti.

Le OP ed il Gruppo di Controllo dell'O.I, potranno in ogni momento controllare la taratura dei rifrattometri presso i centri di controllo qualità di tutte le imprese di trasformazione. I controlli della taratura del rifrattometro potranno anche essere in contraddittorio con l'Industria ed eventuali difformità, se ripetute, saranno comunicate al Gruppo di Controllo dell'O.I. .

Al fine di uniformare la valutazione sui parametri qualitativi, da parte dei soggetti che costituiscono i centri di qualità dell' Organismo Terzo di Valutazione o paritetici, le parti si impegnano ad attivare un percorso formativo congiunto presso la SSICA di Parma.

Allo scopo di creare un sistema di valutazione qualità standardizzato ed efficiente si rende necessario procedere ad una classificazione delle imprese di trasformazione in funzione del volume di pomodoro trasformato secondo lo schema che segue:

1. Stabilimenti con volume di prodotto trasformato oltre 80.000 t;
  2. Stabilimenti con volume di prodotto trasformato da 25.000 a 80.000 t;
-



### 3. Stabilimenti con volume di prodotto trasformato fino a 25.000 t.

Gli stabilimenti riconducibili alla tipologia 1: devono essere dotati di adeguata e idonea attrezzatura per la realizzazione di un campione rappresentativo del carico (almeno 10 kg), sul quale determinare i dati reali delle voci dei punti da 1 a 2 del successivo Allegato 3) “Criteri per la valutazione qualitativa del pomodoro conferito” e precisamente:

- Pesa a ponte e/o bilico, a norma CE con scala di lettura frazionata ai 20 kg.
- Complesso strumentale per la determinazione della qualità e degli scarti, del tipo “Tomato Sampler o sistemi equivalenti”, e rifrattometro elettronico, per la rilevazione del grado Brix del pomodoro, a lettura automatica con due decimali.
- Garantito l’accesso e la presenza costante degli operatori, rappresentanti le parti o individuati dalle stesse.

Gli stabilimenti riconducibili alla tipologia 2: devono essere dotati di adeguata e idonea attrezzatura per la realizzazione di un campione rappresentativo del carico (almeno 10 kg), sul quale determinare i dati reali delle voci dei punti da 1 a 2 del successivo Allegato 3) “Criteri per la valutazione qualitativa del pomodoro conferito” e precisamente:

- Pesa a ponte e/o bilico, a norma CE con scala di lettura frazionata ai 20 kg.
- Complesso strumentale per la determinazione della qualità e degli scarti, anche differente dal tipo “Tomato Sampler” indicato per la tipologia precedente. Anche in tale caso, a questo deve essere abbinato il rifrattometro elettronico, per la rilevazione del grado Brix del pomodoro, a lettura automatica con due decimali.
- Garantito l’accesso e la presenza costante degli operatori, rappresentanti le parti o individuati dalle stesse

Gli stabilimenti riconducibili alla tipologia 3: devono essere dotati di adeguata e idonea attrezzatura per la realizzazione di un campione rappresentativo del carico (almeno 10 kg), sul quale determinare i dati reali delle voci dei punti da 1 a 2 del successivo Allegato 3) “Criteri per la valutazione qualitativa del pomodoro conferito” e precisamente:

- Pesa a ponte e/o bilico, a norma CE con scala di lettura frazionata ai 20 kg.
- Rifrattometro elettronico, per la rilevazione del grado Brix del pomodoro, a lettura automatica con due decimali.

Possono essere esentati dal dotarsi del complesso strumentale per la determinazione della qualità e degli scarti del tipo “Tomato Sampler” o di tipo diverso, e dalla presenza costante e continua degli operatori rappresentanti le parti o individuati dalle stesse.

### **Certificazione di consegna**

Ciascun carico in entrata nello stabilimento viene pesato determinando il peso netto, viene valutato qualitativamente (secondo l’Allegato 3), determinando la percentuale dei difetti maggiori, la percentuale dei difetti minori, del pomodoro spaccato ed il grado Brix e l’eventuale livello di colore.

Tali informazioni, insieme con la data e l’ora di scarico, l’identificazione precisa del

---

mezzo di trasporto, il numero d'identificazione del contratto, vanno riportate nel documento di qualità e/o nel certificato di consegna (secondo il modello predisposto dall'O.I.) che viene contestualmente compilato dal trasformatore.

Il certificato di consegna viene firmato dal trasformatore o da un suo delegato e da un rappresentante dell'Organizzazione dei Produttori. Al certificato di consegna deve essere allegato il ticket pesa.

### **Organismi di controllo**

Viene istituito un Gruppo di Controllo dell'O.I. con il compito di valutare costantemente e in modo autonomo, l'andamento corretto e coerente delle valutazioni qualitative, sia con verifiche dei certificati di consegna che con ispezioni, senza necessità di preavviso, direttamente presso i centri di controllo qualità.

Al Gruppo di Controllo dell'O.I. andranno indirizzate eventuali segnalazioni di incongruenze o irregolarità nella gestione dei centri di controllo qualità ed inoltre interverrà, su richiesta di una delle parti, per sanare eventuali contenziosi che sorgessero nei centri stessi.

Il Gruppo di Controllo dell'O.I. riferirà eventuali problematiche riscontrate immediatamente al Comitato di Coordinamento.

Il Gruppo di Controllo dell'O.I. a fine campagna preparerà una relazione sull'andamento dei controlli e potrà fornire eventuali suggerimenti per la gestione della campagna successiva.

---

**ALLEGATO N. 2**

**DIRETTIVE TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA, DEL TRASPORTO E DELLA CONSEGNA DEL POMODORO**

Per le fasi di raccolta, trasporto e consegna, si concordano le seguenti direttive tecniche per la corretta gestione della campagna 2014:

- 1) l'industria di trasformazione deve definire e concordare con le O.P. i programmi di consegna giornalieri sia per la quantità globale da conferire, sia per la ripartizione temporale durante la giornata. A tal proposito, su ogni contratto di trasformazione deve essere indicato il periodo di ritiro, le tonnellate da consegnare e la stima delle superfici investite. I quantitativi giornalieri di consegna saranno concordati fra le parti rispettando un principio di proporzionalità tra le varie OP fornitrici sulla base delle quantità contrattate;
  - 2) le OP forniranno su richiesta dell'industria l'elenco nominativo dei soci conferenti entro il 30 marzo 2014 con indicazione delle superfici e delle quantità impegnate. Entro il 30 giugno 2014 verrà fornito l'elenco definitivo con le giustificazioni nel caso di eventuali differenze fra i due elenchi;
  - 3) i produttori agricoli dovranno raccogliere il pomodoro esclusivamente nelle quantità e nei tempi concordati;
  - 4) l'altezza del carico di pomodoro non deve superare 120 cm. e comunque il mezzo di trasporto non deve superare la portata massima di legge;
  - 5) le parti si attiveranno per implementare l'utilizzo di sistemi idonei alla copertura del carico per evitare perdite di prodotto nel corso del viaggio;
  - 6) l'uso di attrezzature intermedie di ribaltamento deve essere limitato ai casi di assoluta necessità e deve essere concordato con l'industria. L'utilizzo non autorizzato può costituire fattore di non accettazione del carico;
  - 7) i carichi di pomodoro pervenuti agli stabilimenti di trasformazione devono essere sottoposti al controllo qualità entro 4 (quattro) ore dall'orario di presentazione concordato. In caso di arrivo anticipato, il termine delle quattro ore decorrerà dall'ora prevista di arrivo. Nel caso di adozione concordata di sistemi di movimentazione interni con sosta dei mezzi sul piazzale, il termine delle quattro ore può essere fissato con accordo tra le parti con una decorrenza diversa dal momento dell'arrivo del carico in stabilimento, e comunque si stabilirà un termine orario entro il quale dovranno essere effettuati i campionamenti del programma giornaliero.
  - 8) In caso d'interruzione dello scarico del pomodoro (per motivi non dipendenti o imputabili al produttore agricolo), che comportino una sosta superiore alle 4 ore,
-

si dovrà procedere ad effettuare il campionamento e la valutazione del carico entro i termini sopra stabiliti per tutti i carichi di pomodoro giacenti o in arrivo, fino al ripristino della corretta programmazione.

9) Qualora il controllo qualità non avvenisse nelle modalità previste ai punti 7) e 8) la valutazione qualitativa dovrà essere eseguita senza considerare la percentuale di pomodoro spaccato e schiacciato.

10) Le parti concordano sulla possibilità di consigliare agli agricoltori, nel caso di condizioni climatiche particolari, quali eccesso di temperatura, la sospensione della raccolta del pomodoro nelle ore più calde della giornata, per ridurre la possibilità di spaccature dei frutti.

**ALLEGATO N. 3**

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL POMODORO CONFERITO CON RELATIVA  
DIFFERENZIAZIONE DEL PREZZO IN FUNZIONE DEI PARAMETRI QUALITATIVI**

Il costituendo Organismo di Controllo Terzo o i centri di controllo qualità paritetici costituiti presso lo stabilimento di trasformazione hanno il compito di prelevare e analizzare un campione rappresentativo per ogni carico di pomodoro fresco conferito, al fine di determinare:

1. il grado Brix con metodo rifrattometrico, secondo quanto previsto dal Contratto Quadro (Sistema di Controllo);
2. la percentuale dei difetti maggiori e dei difetti minori, come da successivi punti B, C.

**Carico non conforme:**

Il carico di pomodoro che, alla verifica del controllo qualità, supera i limiti di accettabilità indicati ai punti B e C deve essere ricampionato. Se l'esito del secondo campionamento conferma il superamento dei limiti previsti, il carico deve essere respinto e reso al produttore agricolo.

Nel caso in cui il risultato del secondo campionamento sia entro i limiti, si procede ad un terzo e ultimo campionamento. Dopodiché si calcola la media dei tre risultati: se la media dei tre campioni risulta entro i limiti, il carico è accettato, viceversa deve essere respinto. In caso di mancata accettazione, il documento con il dettaglio dei valori dei parametri qualitativi riscontrati fungerà da "verbale di carico respinto" e dovrà essere allegato al documento di trasporto, con apposta la dicitura RESO PER MERCE NON CONFORME. I riferimenti dei carichi non accettati verranno comunicati all'O.I. Distretto Pomodoro da industria Nord Italia.

**DIFFERENZIAZIONE DEL PREZZO IN FUNZIONE DEI PARAMETRI QUALITATIVI**

Dall'analisi del campione rappresentativo di cui al punto precedente, si rilevano i valori dei 3 (tre) parametri qualitativi (grado Brix, difetti maggiori, difetti minori), che determinano in ragione dei seguenti punti A, B, C il peso netto a pagamento e l'indice prezzo finale (% di variazione del prezzo), calcolato sottraendo o sommando dall'indice prezzo della tabella grado Brix, le ulteriori variazioni relative ai difetti maggiori e minori così come di seguito specificate.

**A) GRADO BRUX**

Il grado Brix, rilevato con precisione centesimale e con le modalità indicate al punto 1,

---

determina l'indice prezzo partendo da una base 100 in corrispondenza del valore pari a 5,00 °Bx e con un incremento/decremento dello 0,25% per ogni centesimo di scostamento con un valore minimo di 4,30 °Bx ed un valore massimo di 5,70 °Bx ( $\pm 17,5\%$  max del prezzo). I carichi con valori di grado Brix inferiore a 4,00 possono essere ritirati o respinti a discrezione delle aziende di trasformazione.

*Alcuni esempi sono riportati nella tabella seguente:*

<b>Grado BRIX VALORI</b>	<b>Indice prezzo</b>
=/ < 4,30	82,50
4,40	85,00
4,50	87,50
4,75	93,75
4,85	96,25
4,90	97,50
4,93	98,25
4,95	98,75
4,98	99,50
<b>5,00</b>	<b>100,00</b> indice base
5,03	100,75
5,04	101,00
5,07	101,75
5,10	102,50
5,15	103,75
5,25	106,25
5,35	108,75
5,50	112,50
=/ > 5,70	117,50

#### **B) DIFETTI MAGGIORI:**

- **INERTI O CORPI ESTRANEI:** principalmente terra, sassi, piccioli, foglie ed altri corpi estranei;
  - **POMODORO VERDE:** quello non maturo anche se perfettamente formato;
  - **POMODORO MARCIO:** quello stramaturato, virosato, con macchie necrotiche o marciumi vari, la cui trasformazione determinerebbe un innalzamento delle muffe, misurato con il sistema Howard, nonché con presenza di attacchi di larve carpfaghe o malattie fungine su di una superficie di diametro maggiore di 3 cm e che si estende all'interno del frutto.
-

- **CALCOLO DELLO SCARTO UTILE PER DETERMINARE IL PESO NETTO A PAGAMENTO:**

La percentuale dei difetti maggiori (arrotondata a 2 decimali), sarà dedotta dal peso netto del carico fino ad un massimo del 8,00% con i seguenti limiti massimi per ciascun difetto:

<b>Difetti maggiori</b>	<b>Limite max. consentito %</b>
POMODORO MARCIO (di cui per marciume apicale)	5,00 (1,00)
POMODORO VERDE	3,50
INERTI O CORPI ESTRANEI	4,00

I carichi con una percentuale totale o per ciascun difetto superiore al massimo consentito dovranno essere respinti dalla azienda di trasformazione.

- **TABELLA DIFETTI MAGGIORI PER DEFINIZIONE DELL'INDICE PREZZO:**

L'indice prezzo calcolato sul grado Brix sarà modificato in base alla percentuale dei difetti maggiori, così come di seguito specificato:

**a) Fascia di neutralità:**

la percentuale dei difetti maggiori compresa tra 3,00% e 5,00% non comporta alcuna variazione nel calcolo dell'indice prezzo.

**b) Fascia di premio:**

la percentuale dei difetti maggiori compresa fra 2,99% e 0% comporta un aumento dell'indice prezzo in ragione di 0,01 per ogni centesimo percentuale inferiore al 3,00%, fino ad un massimo di 3 con difetti 0%.

**c) Fascia di penalizzazione:**

la percentuale dei difetti maggiori compresa fra 5,01% e 8,00% comporta una penalizzazione dell'indice prezzo in ragione di 0,01 per ogni centesimo percentuale superiore al 5,00%, fino ad un massimo di 3 con difetti 8,00%.

Se occorre, il risultato del calcolo finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

*Alcuni esempi sono riportati nella tabella seguente:*

---

<b>% totale dei difetti maggiori</b>	<b>Aumento o diminuzione dell'indice prezzo</b>
0	+ 3,00
0,50	+ 2,50
1,26	+ 1,74
2,00	+ 1,00
2,55	+ 0,45
2,99	+ 0,01
3,00 - 5,00	0
5,01	-0,01
5,55	-0,55
6,00	-1,00
6,34	-1,34
7,53	-2,53
8,00	-3,00

**C) DIFETTI MINORI e relativa variazione dell'indice prezzo:**

Con tale voce s'intende valutare la difettosità secondaria delle bacche che, pur entrando nel ciclo di lavorazione, sono da considerarsi dequalificate.

Tali difetti verranno valutati così come da seguente casistica e conteggiati e indicati separatamente tra:

**- Frutti spaccati e schiacciati**

- Frutti schiacciati o spaccati in modo tale da presentare incisioni di lunghezza superiore a 2 cm, che incidono nel mesocarpo fino a penetrare nel tessuto placentare;

**- Altri difetti**

- Frutti immaturi di colore rosso/chiaro, con tracce di verde;
  - Frutti con scottature da sole che presentino depigmentazioni di diametro superiore a 2,5 cm;
-



- Frutti con lesioni cicatrizzate di origine meccanica, che interessano almeno il 10% della superficie della bacca e non presentano muffe.

L'indice prezzo fin qui determinato (punto A e punto B) sarà diminuito ulteriormente in base alla percentuale dei difetti minori di 0,4 per ogni punto percentuale fino ad un massimo di 4,80 punti con il 12%. Se occorre il risultato del calcolo finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. Oltre il limite del 12% i carichi dovranno essere respinti.

#### **COLORE:**

Per le Aziende di Trasformazione dotate di idoneo misuratore di colore è possibile in via volontaria effettuare un pagamento differenziato sulla base del colore, con modalità da concordare con le OP.

**ALLEGATO N. 4**

**ESTRATTO DEL DOCUMENTO "REGOLE CONDIVISE" DELL'O.I.  
DISTRETTO DEL POMODORO DA INDUSTRIA - NORD ITALIA**

1. I singoli Contratti di Fornitura, stipulati ai sensi del Contratto Quadro 2014, sono consegnati all'Organizzazione Interprofessionale "Distretto del Pomodoro da Industria Nord - Italia" (in seguito O.I.) entro il giorno 7 febbraio 2014.
2. Le OP comunicano entro il 30 giugno all'O.I. i dati relativi alle superfici effettivamente coltivate, che provvede a pubblicare il dato in modo aggregato. Le Imprese di Trasformazione comunicano, con le medesime modalità e tempi, il dato relativo alle superfici effettive riguardanti i contratti stipulati con soggetti non associati all'O.I.. L'O.I. verificherà la congruità della contrattazione delle OP associate (corretto rapporto tra superfici effettive e quantità vendute nei contratti di fornitura) e, su richiesta di una OP venditrice, la congruità della capacità di trasformazione di una impresa associata, rispetto alle quantità previste nei contratti di acquisto stipulati, prendendo a riferimento dati medi pluriennali per le rese ad ettaro e dati storici di capacità di trasformazione, ed eventuali accrescimenti della capacità produttiva a fronte di investimenti effettuati.
3. E' possibile trasferire il contratto, o parte di esso, alle stesse condizioni stipulate, ad uno o più soggetti, per gravi motivi e/o cause di forza maggiore, dando comunicazione all'O.I. prima dell'inizio delle consegne del pomodoro oggetto del trasferimento, depositando copia del nuovo contratto corredata di liberatoria delle parti. Nel caso di contratti condizionati non è necessaria la liberatoria delle parti.
4. Le integrazioni ai quantitativi iniziali contrattati possono essere stipulate dopo il 20 agosto (ad eccezione di produzioni particolari), ponendo attenzione al rispetto degli impegni precedentemente presi con le altre industrie e OP. Le integrazioni ai contratti con quantitativi inferiori alle 2.500 t sono consentite fino a 500 tonnellate, oltre tale valore è consentita l'integrazione fino al 20% del quantitativo di ogni singolo contratto. Integrazioni superiori devono essere autorizzate dal Comitato di Coordinamento dell'O.I.. Il quantitativo compreso entro il 10% del contrattato iniziale mantiene tutte le condizioni stipulate nel contratto. In caso di integrazioni comprese tra il 10% ed il 20% le condizioni economiche relative alla quantità eccedente il 10% possono essere oggetto di modifica.

5. Per comprovare l'avvenuto ritiro del prodotto ed i dati corrispondenti (qualità, peso e prezzo finale del prodotto ritirato), le industrie rilasciano un certificato di consegna, in forma cartacea secondo il modello diffuso dall'O.I., fornendo copia alle OP e copia ai produttori agricoli. Le informazioni contenute nei certificati di consegna sono trasmesse in forma telematica dalle industrie alle OP, secondo il tracciato fornito dall'O.I., entro 48 ore dalla consegna. Le OP provvedono a trasmettere tali dati in forma aggregata per industria all'O.I. entro il giovedì successivo alla settimana di consegna. Le Imprese di Trasformazione comunicano, con le medesime modalità e tempi, il dato relativo ai conferimenti di soggetti non associati all'O.I. .
6. Entro il 20 ottobre le imprese di trasformazione comunicano all'O.I. i quantitativi suddivisi per tipologia di prodotto finito e per soggetto fornitore ed entro il 30 novembre il costo medio della materia prima lavorata e dei trasporti.
7. Le OP sono tenute a comunicare all'O.I., entro i 15 giorni successivi al termine stabilito nel contratto per la scadenza delle singole rate, l'elenco delle imprese di trasformazione in regola con i pagamenti.
8. Le OP si impegnano a provvedere al versamento ai propri associati degli importi percepiti dalle imprese di trasformazione relativi alla materia prima entro i successivi 15 giorni.
9. Nel caso in cui il pagamento delle singole scadenze della materia prima avvenga con un ritardo di oltre 30 giorni rispetto ai termini previsti nel contratto di fornitura, l'impresa di trasformazione ha l'obbligo di fornire, così come le OP venditrici hanno l'obbligo di richiedere, idonea garanzia, che sarà parte integrante del contratto relativo alla campagna successiva.
10. Solo le industrie che entro e non oltre il 28 febbraio 2015 risultano in regola con i pagamenti relativi alla campagna 2014 potranno sottoscrivere il contratto quadro 2015.

**Regole Condivise dell'Organizzazione Interprofessionale**

**“Distretto del Pomodoro da Industria – Nord Italia”**

**CONTRATTO PER LA CESSIONE DI POMODORO DA INDUSTRIA**

**RACCOLTO 2014**

N. del / /2014



**TRA**

**Dati dell'Organizzazione di Produttori e del rappresentante legale**

**L'Organizzazione di Produttori**

con sede in

Comune Provincia CAP

P. IVA C.F.

Rappresentata da

Cognome Nome

In qualità di Legale Rappresentante o delegato alla firma

Nato a il

Residente in Comune

Provincia CAP Codice Fiscale

In seguito chiamata nel presente contratto “**Organizzazione di Produttori**” che dichiara

- di essere **ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI**

- di essere associata all'Unione Nazionale .....

**E**

**Dati del Trasformatore e del rappresentante legale**

La DITTA

con sede in Via

Comune Provincia CAP

P. IVA C.F.

Rappresentata da

Cognome Nome

In qualità di Legale Rappresentante o delegato alla firma

Nato a il

Residente in Via Comune

Provincia CAP Codice Fiscale

in seguito chiamata nel presente contratto “**Trasformatore**”, che dichiara di essere associato

all'Associazione nazionale di categoria industriale ..... -

Visto il Contratto Quadro Area Nord 2014 sottoscritto dalle parti, ai sensi degli art. 10 e 11 del D.Lgs. 102/05

### SI STIPULA

il seguente **CONTRATTO PER LA CESSIONE DI POMODORO DA INDUSTRIA** delle seguenti quantità ai seguenti prezzi:

#### Quantità cedute per tipologia merceologica (\*\*)

Prodotto	Superficie investita prevista [ha]	Quantità contrattata (materia prima prevista per la trasformazione) [t]
POMODORO TONDO Produzione Integrata		
POMODORO LUNGO Produzione Integrata		
POMODORINO Produzione Integrata		
POMODORO TONDO Biologico		
POMODORO LUNGO Biologico		
POMODORINO Biologico		

#### Casi di differenziazione del prezzo (\*\*)

Tipologia di prodotto	Caratteristiche qualitative	Modalità di consegna	Prezzo € / t
POMODORO TONDO Produzione Integrata	Come da valutazioni di cui all'Allegato 1 **	Franco Azienda Produttore	*
POMODORO LUNGO Produzione Integrata	Come da valutazioni di cui all'Allegato 1 **	Franco Azienda Produttore	*
POMODORINO Produzione Integrata	Come da valutazioni di cui all'Allegato 1 **	Franco Azienda Produttore	*
POMODORO TONDO Biologico	Come da valutazioni di cui all'Allegato 1 **	Franco Azienda Produttore	*
POMODORO LUNGO Biologico	Come da valutazioni di cui all'Allegato 1 **	Franco Azienda Produttore	*
POMODORINO Biologico	Come da valutazioni di cui all'Allegato 1 **	Franco Azienda Produttore	*

\* Il prezzo varierà in funzione della remunerazione a qualità come da documento per la valutazione qualitativa allegato, costituente parte integrante del presente contratto.

**(\*\*) Mantenere soltanto le righe delle tabelle che sono effettivamente compilate.**

## **1) L'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI SI IMPEGNA**

- A far coltivare dai propri Soci, secondo i criteri di condizionalità, ed a consegnare al trasformatore il quantitativo di t di pomodoro di qualità sana, leale e mercantile come stabilito dal Contratto Quadro Area Nord 2014, che viene venduto con il presente contratto in nome e per conto dei Soci conferenti. Il pomodoro sarà coltivato con tecniche di produzione rispondenti al disciplinare di produzione integrata approvato dalle Regioni competenti, come stabilito dal Contratto Quadro; per i ditiocarbammati è previsto l'allungamento a 28 giorni dell'intervallo di tempo fra l'ultimo trattamento e la raccolta;
- A fornire su richiesta dell'industria l'elenco nominativo dei soci conferenti entro il 30 marzo 2014 con indicazione delle superfici e delle quantità impegnate. Entro il 30 giugno 2014 verrà fornito l'elenco definitivo con le giustificazioni nel caso di eventuali differenze fra i due elenchi;
- A non vendere ad altri compratori il quantitativo di pomodoro previsto ed impegnato nel presente contratto;
- Ad effettuare le consegne nel rispetto del "calendario di ritiro" proporzionalmente al contrattato e concordato successivamente tra le parti;
- Ad applicare i criteri di rintracciabilità previsti dal Reg. (CE) 178/2002;
- A non utilizzare varietà geneticamente modificate;
- A consentire verifiche ispettive e campionamenti, presso le aziende agricole fornitrici, alle persone incaricate dal Trasformatore accompagnate dai tecnici dell'Organizzazione di Produttori;
- A consentire, nel caso che non sia certificata ISO 22005 o Global GAP una verifica ispettiva nei mesi di giugno/luglio su un numero di aziende pari alla radice quadrata del numero di aziende agricole fornitrici (arrotondata all'unità superiore);
- A fornire, su richiesta, all'industria copia delle schede di produzione integrata tenute dalle singole aziende agricole fornitrici e, entro e non oltre il 30/11/2014 e copia delle analisi effettuate sulla materia prima;
- A rispettare il sistema di Regole Condivise approvate dall'O.I. Distretto del Pomodoro da Industria del Nord Italia

## **2) IL TRASFORMATORE SI IMPEGNA**

- A ritirare tutta la quantità contrattata;
- A ritirare la materia prima nel rispetto del "calendario di ritiro" che terrà conto della proporzionalità prevista al punto 1) del presente contratto;
- A pagare all'O.P. i quantitativi ritirati al prezzo stabilito, con le modalità previste dal presente contratto;
- A rilasciare il certificato di consegna all'O.P. nelle modalità previste nelle regole condivise dell'O.I. Distretto del Pomodoro;
- Ad informare l'O.P. quando il quantitativo oggetto di contratto è stato interamente consegnato;
- A rispettare il sistema di Regole Condivise approvate dall'O.I. Distretto del Pomodoro da Industria del Nord Italia

## **3) DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto per la cessione di pomodoro da industria ha validità a partire dalla data della sottoscrizione delle parti fino al completo adempimento degli impegni previsti dal contratto stesso.

## **4) MODALITÀ DI CONSEGNA E CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DELLE QUANTITÀ**

All'atto della ricezione della materia prima in stabilimento, sarà rilasciato il certificato di consegna (e/o il documento di qualità) con allegato il ticket pesa. La valutazione della qualità verrà effettuata sulla base dell'allegato 1 al presente contratto.

## **5) CONSEGNA DEL PRODOTTO, CONTENITORI E TARA**

Il calendario dei ritiri si prevede, salvo particolare andamento stagionale, per un periodo previsto di n.... giorni dal ...\...\2014 al ...\...\2014.

I quantitativi giornalieri di consegna saranno concordati successivamente fra le parti rispettando un principio di proporzionalità tra le varie OP fornitrici sulla base delle quantità contrattate. Per la gestione delle consegne si fa riferimento anche a quanto previsto nell'allegato 1.

## 6) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO, GARANZIE E INDENNITÀ:

### **Pagamenti**

I pagamenti della materia prima consegnata saranno effettuati a favore dell'Organizzazione di Produttori a mezzo bonifico bancario o tramite fattorizzazione pro-soluto, entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento fattura.

### **Garanzie**

Eventuali garanzie da definirsi fra i contraenti.

### **Indennità**

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dei contraenti sono previste le seguenti indennità:

- **Termini di pagamento**

Per il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del Trasformatore è prevista la corresponsione di un interesse per il periodo di mora, calcolato in base all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. N. 231/2002;

- **Obbligo di consegnare i quantitativi di materia prima contrattati**

Per il mancato rispetto dell'obbligo di consegna, da parte del Produttore è prevista una penale, salvo i casi di forza maggiore, pari a ..... €/t(\*), da applicare alla quantità di pomodoro non consegnata;

- **Obbligo di accettare i quantitativi di materia prima contrattati**

Per mancato rispetto dell'obbligo di accettazione, dei quantitativi contrattuali, salvo i casi di forza maggiore, è prevista una penale pari a ..... €/t(\*), da applicare alla quantità di pomodoro non ritirata;

Le parti concordano che:

- Il contratto s'intende comunque rispettato qualora non pervenga una comunicazione scritta di contestazione da una delle parti al più tardi entro 10 giorni dal termine dei ritiri; previa diffida ad adempiere agli obblighi contrattuali da comunicare alla controparte immediatamente al momento del verificarsi della problematica;
- Le cause di forza maggiore devono essere comunicate alla controparte, entro 48 ore dal loro verificarsi;
- In caso di lite relativa alla consegna ed alla accettazione del prodotto, le parti null'altro hanno a pretendere oltre all'esecuzione delle penalità di cui sopra, rinunciando fin d'ora congiuntamente ad ogni ulteriore azione di rivalsa in merito;
- Gli obblighi di cui sopra sono validi salvo manifesti e reiterati comportamenti scorretti di una delle parti.

(\*) è prevista una penale non inferiore a quella stipulata col medesimo contraente nel 2013.

## 7) OPERAZIONI COMPLEMENTARI

### **Servizi resi dalle O.P.**

Viene riconosciuto alle O.P. 1,00 €/t + iva sul peso netto del pomodoro a pagamento.

### **Trasporto**

I trasporti sono a carico dell'industria di trasformazione.

Le parti concordano che qualora il trasporto venisse demandato all'O.P., il relativo costo dovrà essere concordato in base alle migliori condizioni esistenti sul mercato, sulla base del peso netto trasportato.

Il trasporto se effettuato dal produttore sarà rimborsato in ragione di 5,50 €/t sulla base del peso netto trasportato.

**Il pagamento dei servizi tecnici e dei trasporti dovrà avvenire in unica soluzione entro il 24 novembre 2014.**

***Pomodoro tardivo (il paragrafo è da tenere solo per le industrie interessate)***

Al fine di incentivare la produzione di pomodoro tardivo ed in presenza di un normale inizio e di un regolare andamento della campagna di trasformazione, viene previsto per i soli produttori interessati, un premio giornaliero progressivo di 0,75 €/t, fino ad un tetto massimo di 10,00 €/t su tutto il pomodoro consegnato a far data dal 18/09/2014, fermo restando la regolare continuità di consegna.

**Il pagamento del premio relativo al pomodoro tardivo dovrà avvenire con le stesse modalità previste per il pagamento della materia prima.**

***Programmazione delle produzioni***

Al fine di incentivare il controllo delle produzioni della filiera, viene riconosciuto alle O.P., e di conseguenza ai produttori conferenti, un premio di 1,00 €/t + iva sul peso netto a pagamento, qualora il quantitativo consegnato dalle O.P. associate allo stato all'O.I. Distretto Pomodoro da Industria - Nord Italia non superi 2.400.000 t, nella campagna 2014. Il dato verrà rilevato e comunicato dall'O.I. Distretto Pomodoro da Industria - Nord Italia. Il premio, se dovuto, verrà liquidato entro il 31/12/2014.

**8) CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno gestite con arbitrato irrituale, così come stabilito da art.14 del Contratto Quadro d'Area Nord Italia 2014.

**9) PRIVACY**

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte consente all'altra il trattamento dei propri dati, inclusa la comunicazione a terzi, qualora sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del D.L. 30/06/2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali, in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

....., lì /02/2014

**IL TRASFORMATORE**  
(Il Legale Rappresentante o delegato)

**L'ORGANIZZAZIONE di PRODUTTORI**  
(Il Legale Rappresentante o delegato)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, approvano l'intero testo, i criteri per la valutazione qualitativa del pomodoro conferito e espressamente le clausole 1-2-3-4-5-6-7-8-9 del presente contratto.

Parma, lì /02/2014

**IL TRASFORMATORE**  
(Il Legale Rappresentante o delegato)

**L'ORGANIZZAZIONE di PRODUTTORI**  
(Il Legale Rappresentante o delegato)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**CRITERI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL POMODORO CONFERITO**

Il costituendo Organismo di Controllo Terzo o i centri di controllo qualità paritetici costituiti presso lo stabilimento di trasformazione hanno il compito di prelevare e analizzare un campione rappresentativo per ogni carico di pomodoro fresco conferito, al fine di determinare:

1. il grado Brix con metodo rifrattometrico, secondo quanto previsto dal Contratto Quadro (Sistema di Controllo);
2. la percentuale dei difetti maggiori e dei difetti minori, come da successivi punti B, C.

**Carico non conforme:**

Il carico di pomodoro che, alla verifica del controllo qualità, supera i limiti di accettabilità indicati ai punti B e C deve essere ricampionato. Se l'esito del secondo campionamento conferma il superamento dei limiti previsti, il carico deve essere respinto e reso al produttore agricolo.

Nel caso in cui il risultato del secondo campionamento sia entro i limiti, si procede ad un terzo e ultimo campionamento. Dopodiché si calcola la media dei tre risultati: se la media dei tre campioni risulta entro i limiti, il carico è accettato, viceversa deve essere respinto.

In caso di mancata accettazione, il documento con il dettaglio dei valori dei parametri qualitativi riscontrati fungerà da "verbale di carico respinto" e dovrà essere allegato al documento di trasporto, con apposta la dicitura **RESO PER MERCE NON CONFORME**. I riferimenti dei carichi non accettati verranno comunicati all'O.I. Distretto Pomodoro da industria Nord Italia.

**DIFFERENZIAZIONE DEL PREZZO IN FUNZIONE DEI PARAMETRI QUALITATIVI**

Dall'analisi del campione rappresentativo di cui al punto precedente, si rilevano i valori dei 3 (tre) parametri qualitativi (grado Brix, difetti maggiori, difetti minori), che determinano in ragione dei seguenti punti A, B, C il peso netto a pagamento e l'indice prezzo finale (% di variazione del prezzo), calcolato sottraendo o sommando dall'indice prezzo della tabella grado Brix, le ulteriori variazioni relative ai difetti maggiori e minori così come di seguito specificate.

**A) GRADO BRIX**

Il grado Brix, rilevato con precisione centesimale e con le modalità indicate al punto 1, determina l'indice prezzo partendo da una base 100 in corrispondenza del valore pari a 5,00 °Bx e con un incremento/decremento dello 0,25% per ogni centesimo di scostamento con un valore minimo di 4,30 °Bx ed un valore massimo di 5,70 °Bx ( $\pm 17,5\%$  max del prezzo). I carichi con valori di grado Brix inferiore a 4,00 possono essere ritirati o respinti a discrezione delle aziende di trasformazione.

*Alcuni esempi sono riportati nella tabella seguente:*

<b>Grado BRIX VALORI</b>	<b>Indice prezzo</b>
=/<4,30	82,50
4,40	85,00
4,50	87,50
4,75	93,75
4,85	96,25
4,90	97,50
4,93	98,25
4,95	98,75
4,98	99,50
<b>5,00</b>	<b>100,00</b> indice base
5,03	100,75
5,04	101,00
5,07	101,75
5,10	102,50

5,15	103,75
5,25	106,25
5,35	108,75
5,50	112,50
=/ > 5,70	117,50

**B) DIFETTI MAGGIORI:**

- **INERTI O CORPI ESTRANEI:** principalmente terra, sassi, piccioli, foglie ed altri corpi estranei;
- **POMODORO VERDE:** quello non maturo anche se perfettamente formato;
- **POMODORO MARCIO:** quello stramaturato, virosato, con macchie necrotiche o marciumi vari, la cui trasformazione determinerebbe un innalzamento delle muffe, misurato con il sistema Howard, nonché con presenza di attacchi di larve carpfaghe o malattie fungine su di una superficie di diametro maggiore di 3 cm e che si estende all'interno del frutto.

• **CALCOLO DELLO SCARTO UTILE PER DETERMINARE IL PESO NETTO A PAGAMENTO:**

La percentuale dei difetti maggiori (arrotondata a 2 decimali), sarà dedotta dal peso netto del carico fino ad un massimo del 8,00% con i seguenti limiti massimi per ciascun difetto:

Difetti maggiori	Limite max. consentito %
POMODORO MARCIO (di cui per marciume apicale)	5,00 (1,00)
POMODORO VERDE	3,50
INERTI O CORPI ESTRANEI	4,00

I carichi con una percentuale totale o per ciascun difetto superiore al massimo consentito dovranno essere respinti dalla azienda di trasformazione.

• **TABELLA DIFETTI MAGGIORI PER DEFINIZIONE DELL'INDICE PREZZO:**

L'indice prezzo calcolato sul grado Brix sarà modificato in base alla percentuale dei difetti maggiori, così come di seguito specificato:

**a) Fascia di neutralità:**

la percentuale dei difetti maggiori compresa tra 3,00% e 5,00% non comporta alcuna variazione nel calcolo dell'indice prezzo.

**b) Fascia di premio:**

la percentuale dei difetti maggiori compresa fra 2,99% e 0% comporta un aumento dell'indice prezzo in ragione di 0,01 per ogni centesimo percentuale inferiore al 3,00%, fino ad un massimo di 3 con difetti 0%.

**c) Fascia di penalizzazione:**

la percentuale dei difetti maggiori compresa fra 5,01% e 8,00% comporta una penalizzazione dell'indice prezzo in ragione di 0,01 per ogni centesimo percentuale superiore al 5,00%, fino ad un massimo di 3 con difetti 8,00%.

Se occorre, il risultato del calcolo finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

*Alcuni esempi sono riportati nella tabella seguente:*

% totale dei difetti maggiori	Aumento o diminuzione dell'indice prezzo
0	+ 3,00
0,50	+ 2,50
1,26	+ 1,74
2,00	+ 1,00
2,55	+ 0,45

2,99	+ 0,01
3,00 – 5,00	0
5,01	-0,01
5,55	-0,55
6,00	-1,00
6,34	-1,34
7,53	-2,53
8,00	-3,00

**C) DIFETTI MINORI e relativa variazione dell'indice prezzo:**

Con tale voce s'intende valutare la difettosità secondaria delle bacche che, pur entrando nel ciclo di lavorazione, sono da considerarsi dequalificate.

Tali difetti verranno valutati così come da seguente casistica e conteggiati e indicati separatamente tra:

**- Frutti spaccati e schiacciati**

- Frutti schiacciati o spaccati in modo tale da presentare incisioni di lunghezza superiore a 2 cm, che incidono nel mesocarpo fino a penetrare nel tessuto placentare;

**- Altri difetti**

- Frutti immaturi di colore rosso/chiaro, con tracce di verde;
- Frutti con scottature da sole che presentino depigmentazioni di diametro superiore a 2,5 cm;
- Frutti con lesioni cicatrizzate di origine meccanica, che interessano almeno il 10% della superficie della bacca e non presentano muffe.

L'indice prezzo fin qui determinato (punto A e punto B) sarà diminuito ulteriormente in base alla percentuale dei difetti minori di 0,4 per ogni punto percentuale fino ad un massimo di 4,80 punti con il 12%. Se occorre il risultato del calcolo finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. Oltre il limite del 12% i carichi dovranno essere respinti.

**COLORE:**

Per le Aziende di Trasformazione dotate di idoneo misuratore di colore è possibile in via volontaria effettuare un pagamento differenziato sulla base del colore, con modalità da concordare con le OP.

....., lì /02/2014

**IL TRASFORMATORE**  
(Il Legale Rappresentante o delegato)

**L'ORGANIZZAZIONE di PRODUTTORI**  
(Il Legale Rappresentante o delegato)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_